

## DELIBERAZIONE N. 9 DEL 20 MAGGIO 2026

**Archiviazione della documentazione preistruttoria relativa alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale svolta, su segnalazione, mediante il monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali private "FANO TV" (LCN 19) e "Rossini TV" (LCN 80).**

(estratto del processo verbale della seduta del 20 maggio 2026 n. 112)

		Presenti	Assenti
Cinzia Gucci	Presidente	X	
Maurizio Blasi	Vice Presidente	X	
Emanuele Maffei	Componente	X	

L'anno duemilaventisei il giorno venti del mese di maggio, alle ore quindici e trenta minuti, in modalità mista (mediante via telematica con collegamento in videoconferenza ed in presenza, presso la sala Grifantini sita al terzo piano della sede dell'Assemblea legislativa regionale, ad Ancona in Piazza Cavour n. 23), si sono riuniti i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, convocati con nota del 18 maggio 2026 (agli atti protocollo n. 297 di pari data).

Presiede il Presidente Cinzia Gucci.

Assistono il dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", Maria Rosa Zampa ed il Segretario del Corecom Marche, Simone Pigliapoco.

Il Presidente constatato che, a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno, il Comitato è stato regolarmente convocato e che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del medesimo Regolamento, è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori.

OMISSIS

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno che reca: "Archiviazione della documentazione preistruttoria relativa al procedimento nei confronti di "FANO TV" (LCN 19) nonché di "Rossini TV" (LCN 80) per la presunta violazione della normativa di settore in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale".

OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione

## IL CO.RE.COM. MARCHE

Nella seduta del 20 maggio 2026;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce a questa deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e, in particolare, l'articolo 1, comma 13;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);

VISTI la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022 nonché la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5, della Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023;

VISTA la segnalazione per la presunta violazione della normativa di settore in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale pervenuta in data 5 febbraio 2026 e acquisita agli atti con protocollo n. 25 di pari data;

DATO ATTO che da questa deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di garanzia);

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Con la votazione all'unanimità, resa in forma palese;

## DELIBERA

1. dare atto dell'archiviazione della documentazione preistruttoria relativa al monitoraggio svolto su tutta la programmazione televisiva quotidiana trasmessa dalle emittenti televisive locali private Fano TV (LCN 19) e Rossini TV (LCN 80) (nel periodo temporale compreso tra le ore 00,00 del 18 gennaio 2026 e le ore 24,00 del 29 gennaio 2026, nelle ventiquattro ore di ciascun giorno), oggetto di vigilanza, su segnalazione, sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale con riferimento alle macro aree della garanzia dell'utenza (inclusa la tutela dei minori), della comunicazione commerciale e degli obblighi di programmazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente  
del Co.re.com. Marche  
Cinzia Gucci

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Il dirigente  
del Servizio Supporto agli organismi  
regionali di garanzia  
Maria Rosa Zampa

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA E PRINCIPALI ATTI DI RIFERIMENTO

- legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);
- Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022 (articolo 4, comma 1, lettera f));
- Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023 (articolo 5, comma 1, lettera f));
- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato);
- regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” di cui all’allegato A alla delibera Agcom n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, come da ultimo modificato dall’allegato A alla delibera Agcom n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;
- legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di garanzia). Articolo 3;
- deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni n. 5/105 del 9 marzo 2026 (Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale. Ulteriori modalità di monitoraggio per l’anno 2026);

### Motivazione

La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) al comma 13 dell’articolo 1 stabilisce che, in relazione alle “esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di

controllo in tema di comunicazione”, i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito denominati Co.re.com.) “sono funzionalmente” organi dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Agcom). La medesima disposizione legislativa demanda, inoltre, alle leggi regionali l’istituzione di tali organismi, ai quali sono attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai Comitati regionali radiotelevisivi.

L’articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom) ha istituito il Co.re.com. Marche e l’articolo 10, comma 1, ha stabilito che il Co.re.com. esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall’Agcom mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e dello stesso Co.re.com..

In conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera f)) dell’Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022 nonché dall’articolo 5, comma 1, lettera f) della convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023, il Co.re.com. esercita la funzione delegata di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato), come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità.

In data 3 maggio 2023 il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il nuovo Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, il quale costituisce uno strumento riepilogativo dei principali obblighi gravanti sui fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e dei relativi riferimenti normativi e fornisce indicazioni e indirizzi applicativi per l’esercizio della funzione delegata di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale.

In data 5 febbraio 2026 è pervenuta al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche (di seguito Co.re.com.) una segnalazione di presunta violazione, da parte dell’Associazione voce cristiana Fano TV, titolare dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio “FANO TV” (LCN 19) e da parte di Rossini communication SRL, titolare dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio “Rossini TV” (LCN 80), della normativa di settore in materia di esercizio dell’attività

radiotelevisiva locale, con particolare riferimento alle macro aree degli obblighi di programmazione, della garanzia dell'utenza e della comunicazione commerciale (nota acquisita agli atti con protocollo n. 25 di pari data).

Con la medesima è stato segnalato il mancato rispetto da parte dell'emittente televisiva locale Fano TV (LCN 19) delle norme in materia di comunicazione commerciale nonché delle modalità di svolgimento della rassegna stampa e da parte dell'emittente televisiva locale Rossini TV (LCN 80) delle modalità di svolgimento della rassegna stampa.

A tal fine, a titolo esemplificativo, sono state indicate alcune date in cui sono stati trasmessi servizi per i quali non sarebbero state rispettate le suddette norme.

Conseguentemente ai sensi e per gli effetti delle rilevanti disposizioni contenute nel "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni" di cui all'allegato A alla delibera Agcom n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 (di seguito Regolamento), come da ultimo modificato dall'allegato A alla delibera Agcom n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015:

a) ai fini dell'ammissibilità della segnalazione (articolo 4, comma 3 del Regolamento), è stata fatta richiesta di integrazione della medesima (nota protocollo n. 34 del 10 febbraio 2026), correttamente integrata con note pervenute in data 11 febbraio 2026 (acquisite agli atti con protocolli n. 35 e 36);

b) è stato dato immediato riscontro al segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione (articolo 4 del Regolamento) (nota protocollo n. 32 del 13 febbraio 2026);

c) è stato accertato che la segnalazione contiene tutti gli elementi richiesti a pena di inammissibilità e irricevibilità (articolo 4 del Regolamento);

d) è stata immediatamente avviata l'attività preistruttoria necessaria ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio (articolo 3 del Regolamento) provvedendo ad affidare in outsourcing la fase del processo di monitoraggio riguardante il servizio di rilevazione e analisi dei dati necessari per le verifiche conseguenti alla segnalazione ed aventi ad oggetto, in attuazione della determinazione a verbale n. 279/105/2026 assunta dal Comitato nella seduta del 9 marzo 2026, tutta la programmazione televisiva quotidiana trasmessa da entrambe le emittenti nel periodo temporale compreso tra le ore 00,00 del 18 gennaio 2026 e le ore 24,00 del 29 gennaio 2026, nelle ventiquattro ore di ciascun giorno, con riferimento alle macro aree della garanzia dell'utenza (inclusa la tutela dei minori), della comunicazione commerciale e degli obblighi di programmazione;

In data 30 aprile 2026 la società esterna, affidataria del servizio di rilevazione e analisi dei dati, ha trasmesso al Co.re.com. le relazioni conclusive con la relativa documentazione sull'attività svolta (documenti acquisiti agli atti con protocollo n. 248 di pari data) dalle quali, in merito al periodo considerato non sono state rilevate nei confronti delle due citate emittenti televisive locali "criticità" per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di obblighi di programmazione, della garanzia dell'utenza e della comunicazione commerciale.

Nella seduta n. 112 del 20 maggio 2026 il competente Ufficio presenta al Comitato le risultanze del lavoro svolto in sede di rilevazione e analisi dei dati del trasmesso oggetto di monitoraggio puntualmente esaminato: nei confronti delle emittenti televisive locali private Fano TV (LCN 19) e Rossini TV (LCN 80) monitorate non

sono emerse condotte rilevanti ai fini dell'avvio di eventuali procedimenti sanzionatori.

Pertanto il Comitato, con determinazione a verbale n. 297/112/2026 nella medesima seduta, all'unanimità decide di dare atto dell'archiviazione della documentazione preistruttoria relativa al monitoraggio svolto su tutta la programmazione televisiva quotidiana trasmessa dalle emittenti televisive locali private Fano TV (LCN 19) e Rossini TV (LCN 80) (nel periodo temporale compreso tra le ore 00,00 del 18 gennaio 2026 e le ore 24,00 del 29 gennaio 2026, nelle ventiquattro ore di ciascun giorno), oggetto di vigilanza, su segnalazione, sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale con riferimento alle macro aree della garanzia dell'utenza (inclusa la tutela dei minori), della comunicazione commerciale e degli obblighi di programmazione e di demandare al competente ufficio del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" l'immediata redazione della relativa proposta di deliberazione nonché ogni adempimento amministrativo conseguente.

Da questa deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

### **Esito dell'istruttoria**

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel documento istruttorio è stata predisposta questa deliberazione.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento  
Simone Pigliapoco

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

### **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA"**

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa deliberazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di garanzia). Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

**Il dirigente**

**Maria Rosa Zampa**

(firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3  
del D.lgs. n. 39/1993)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine.

**Il Segretario**

**del Co.re.com. Marche**

**Simone Pigliapoco**

(firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3  
del D.lgs. n. 39/1993)